



COMUNE DI CASALSERUGO
Provincia di Padova

ORIGINALE

Registro Generale n. 11

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 11 DEL 04-10-2018

Ufficio: SETTORE EDILIZIA-URBANISTICA-AMBIENTE

Oggetto: Provvedimenti temporanei di limitazione della circolazione stradale per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nella stagione invernale 2018-2019

L'anno duemiladiciotto addì quattro del mese di ottobre, il Sindaco Cecchinato Matteo,

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili;
- in data 13/09/2018 è stato superato il valore limite di legge relativo al PM₁₀ (n. 35 giorni di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³), nella stazione di monitoraggio della qualità dell'aria di Mandria;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016 l'Aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA), resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico con gli ultimi sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale e regionale;
- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017 il "*Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente, e che tale accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM₁₀: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura;

CONSIDERATO che l'Accordo prevede altresì:

- misure temporanee e omogenee da applicare a livello locale, attivate in funzione del progressivo peggioramento della qualità dell'aria, secondo il seguente meccanismo:
 1. nessuna allerta – colore verde: azioni base per l'intero periodo invernale 1/10/2018 – 31/03/2019;
 2. livello di allerta 1 - colore arancio: attivazione di misure aggiuntive (rispetto alle azioni base di cui al precedente periodo di nessuna allerta), dopo 4 gg consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ di PM₁₀;
 3. livello di allerta 2 - colore rosso: attivazione ulteriori di misure aggiuntive (rispetto a quelle di cui al livello di allerta 1), dopo 10 gg consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ di PM₁₀;
- il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello 1 e 2 sulla base della verifica da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento di Mandria e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti, e che lunedì e giovedì sono i giorni di controllo dei dati di qualità dell'aria sui giorni antecedenti, precisando che al raggiungimento del livello di allerta si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo;

VISTI gli esiti degli incontri:

- del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) - presieduto e coordinato dalla Regione Veneto e riunitosi il 6/09/2018 – dove sono stati riportati le azioni e gli adempimenti derivanti dall'Accordo di bacino, da attuare a partire dal 1/10/2018, e sono state fornite puntuali indicazioni in merito alle categorie coinvolte dai blocchi ed alle proposte di deroga, al fine di garantire una corretta declinazione e un'omogeneità di azione; ai comuni è stata demandata la predisposizione delle opportune ordinanze sindacali;
- del Tavolo Tecnico Zonale Agglomerato Padova (T.T.Z.), riunitosi il 14/09/2018 che svolge un ruolo di coordinamento dei provvedimenti nel Comune di Padova e nei Comuni contermini facenti parte dell'agglomerato, dove si è preso atto delle misure per la prossima stagione invernale 2018/19 previste dall'Accordo e specificate nel suddetto incontro del C.I.S., relative in particolare al traffico veicolare;

VISTI:

- il D.Lgs. 13 agosto 2010 , n. 155 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- gli artt. nn. 5, 6, 7, 21 e 26 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;
- la disposizione n. 38 del 14/09/2018 del T.T.Z. "IT0510 Agglomerato Padova" riguardante le misure di contrasto dell'inquinamento atmosferico;

ORDINA

1) L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

da lunedì 1/10/2018 a domenica 31/03/2019, in tutto il territorio comunale, con le eccezioni sotto riportate, **alle seguenti categorie di veicoli**, nei seguenti periodi e fasce orarie:

- **nessuna allerta – colore verde: dal lunedì al venerdì**, esclusi gli eventuali giorni festivi infrasettimanali ed il periodo natalizio dal 17/12/2018 al 4/01/2019, **dalle ore 8.30 alle ore 18.30 per:**
 1. autoveicoli alimentati a benzina "No-Kat" (Euro 0) ed "Euro 1";
 2. autovetture alimentate a gasolio di categoria inferiore od uguale ad "Euro 3";
 3. veicoli commerciali di categoria N1 –N2 ed N3 alimentati a gasolio di categoria inferiore od uguale ad "Euro 3";
 4. motoveicoli e ciclomotori, a due tempi, immatricolati prima del 1/01/2000 o non omologati ai sensi delle direttive 97/24/EC ;

- **livello di allerta 1 – colore arancio: dal lunedì alla domenica**, esclusi gli eventuali giorni festivi infrasettimanali ed il periodo natalizio dal 17/12/2018 al 4/01/2019, **dalle ore 8.30 alle ore 18.30 per:**
 5. autoveicoli alimentati a benzina “No-Kat” (Euro 0) ed “Euro1”;
 6. autovetture alimentate a gasolio di categoria inferiore od uguale ad “Euro 3” ed “Euro 4”;
 7. veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 alimentati a gasolio di categoria inferiore od uguale ad “Euro 3”;
 8. motoveicoli e ciclomotori, a due tempi, immatricolati prima del 1/01/2000 o non omologati ai sensi delle direttive 97/24/EC;

- **livello di allerta 2 – colore rosso: dal lunedì alla domenica**, esclusi gli eventuali giorni festivi infrasettimanali ed il periodo natalizio dal 17/12/2018 al 4/01/2019, **dalle ore 8.30 alle ore 18.30 per:**
 1. autoveicoli alimentati a benzina “No-Kat” (Euro 0) ed “Euro1”;
 2. autovetture alimentate a gasolio di categoria inferiore od uguale ad “Euro 3” ed “Euro 4”;
 3. veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 alimentati a gasolio di categoria inferiore od uguale ad “Euro 3” ed “Euro 4”;
 4. motoveicoli e ciclomotori, a due tempi, immatricolati prima del 1/01/2000 o non omologati ai sensi delle direttive 97/24/EC;

con le seguenti eccezioni:

- a) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico o termico) e veicoli alimentati a GPL o a gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo GPL o il gas metano;
- b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- c) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense;
- d) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
- e) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- f) veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti all'estero;
- g) veicoli di servizio e veicoli nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato;
- h) autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;
- i) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;
- j) veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, in possesso della copia della prenotazione;
- k) veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;
- l) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- m) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- n) veicoli appartenenti alle categorie “L2” e “L5” riferite al trasporto merci e alla categoria “N” di cui all'art. 47 comma 2 lettera C) del D.Lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e

s.m.i., classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del citato DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base alle determinazioni comunali;

- o) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistica ai sensi dell'art. 60 del C.d.S. (DGRV 4117/2007) in occasione di manifestazioni;
- p) veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario alla propria attività in occasione dei mercati;
- q) situazioni locali, individuate dal Sindaco, opportunamente documentate.

e con le seguenti ulteriori eccezioni da documentare mediante "Titolo autorizzatorio", riportato in calce:

- r) veicoli adibiti a cerimonie nuziali, battesimi, comunioni, cresime o funebri e al seguito;
- s) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso;
- t) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
- u) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento.

Titolo autorizzatorio.

Il titolo autorizzatorio dei soggetti previsti nei precedenti punti, sarà dato da un'autorizzazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esposta bene in vista ed esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta. L'autorizzazione dovrà contenere la seguente formula: Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art. 76 del T.U. sull'autodichiarazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U.

2) L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON MOTORE ACCESO da lunedì 1/10/2018 a domenica 31/03/2019, alle seguenti categorie di veicoli

- a) autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento ai capolinea;
- b) veicoli della categoria "N" durante le fasi di carico/scarico delle merci;
- c) autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
- d) autoveicoli in coda "lunga" ai semafori;

AVVISA

- che se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi da parte di ARPAV dei dati della stazione di riferimento portasse ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio o da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedessero per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiverà e rimarrà valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo. Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso), avverrà se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizzerà una delle due seguenti condizioni:

- la concentrazione misurata nel giorno precedente al giorno di controllo è al di sotto del valore limite di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso di misurazione e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- si verificano misure al di sotto del valore limite di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ per due giorni consecutivi nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo;

precisando che il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo;

- che il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso il portale www.comune.casalserugo.pd.it ed altri strumenti informativi, a seguito di comunicazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto;

INFORMA

La presente ordinanza ha effetto per qualsiasi utente della strada si trovi a transitare sulle aree in questione e sarà portata a conoscenza del pubblico a cura e spese dell'Amministrazione Comunale.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art.12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

Il Responsabile del Settore LL.PP. è incaricato di dare attuazione alla presente ordinanza in ordine alla predisposizione e posizionamento della cartellonistica stradale di divieto e di preavviso al divieto, in base alle indicazioni fornite dalla Polizia Locale e alla realizzazione della campagna informativa all'utenza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della L. 07/08/90 n° 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 06/12/71 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale amministrativo regionale del Veneto.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D. Lgs. n° 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art.74 del Regolamento di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n° 495/92.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dalle norme vigenti del Codice della Strada.

Il Sindaco

(Arch. Matteo Cecchinato)

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
ARCH.CECCHINATO MATTEO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04-10-2018 al 19-10-2018

Li 04-10-2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE